



CITTA'  
METROPOLITANA  
DI  
ROMA CAPITALE

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE  
PRESSO L'AVVOCATURA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI  
ROMA CAPITALE**

**Approvato con decreto del Sindaco Metropolitano**

**n. 69 del 22.05.2024**

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

(Legge 31 dicembre 2012, n. 247)

## **Articolo 1**

Il tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale, propedeutica all'esame di abilitazione al patrocinio legale, è aperta ai laureati in giurisprudenza che intendano svolgere la professione forense.

## **Articolo 2**

La durata del tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale è fissata in 12 mesi non prorogabili, così come previsto dall'art. 41, comma 6, lett. b) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

## **Articolo 3**

La selezione dei candidati allo svolgimento del tirocinio professionale avviene a seguito di avviso pubblico, di norma annuale, indetto dal Direttore Amministrativo dell'Avvocatura o anche sulla base dello scorrimento di altre graduatorie relative a selezioni già espletate da altri Enti Pubblici aventi sede nel territorio metropolitano, previa stipula di apposita Convenzione.

La Città metropolitana di Roma Capitale, può altresì, previa stipula di apposita Convenzione, mettere a disposizione la propria graduatoria vigente in favore di altri enti pubblici aventi sede nel territorio metropolitano, che intendano attingervi.

L'approvazione della graduatoria dei candidati allo svolgimento del tirocinio formativo professionale, avviene con determinazione dirigenziale del Direttore Amministrativo dell'Avvocatura e ha durata per 12 mesi dalla data di esecutività del provvedimento.

Il tirocinante prima di iniziare l'attività di pratica forense presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale, deve presentare apposita dichiarazione, sottoscritta sotto la sua responsabilità, di insussistenza di motivi di incompatibilità che dovrà nuovamente presentare all'Ufficio qualora mutino le condizioni.

## **Articolo 4**

Costituiscono requisiti per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale:

- a) aver conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all'estero purché riconosciuta equipollente;
- b) il titolo indicato deve essere valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati;
- c) non avere compiuto, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 28° anno d'età;
- d) non essere iscritti all'albo dei praticanti avvocati da più di sei mesi alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione. Nel caso di candidati chiamati eventualmente nei mesi successivi rispetto alla prima convocazione, in esito a scorrimento della graduatoria vigente, è consentita l'iscrizione al suddetto albo da più di 6 mesi, fino ad un massimo di 9 mesi.

## **Articolo 5**

Una Commissione nominata con determinazione dirigenziale del Direttore Amministrativo dell'Avvocatura procederà a formare la graduatoria di merito dei candidati in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 4, ciò che avviene per titoli, secondo i seguenti criteri:

- a) il voto di laurea verrà sommato alla media dei voti conseguiti nelle discipline del corso di laurea in giurisprudenza indicate nell'avviso pubblico di selezione di praticanti avvocati;

- b) per gli esami biennali, se sostenuti con due o più prove distinte, sarà considerata la media dei voti riportati nelle due annualità. Agli esami di cui non risulta il voto verrà attribuito d'ufficio il voto di 18/30, che verrà considerato nella media degli esami sostenuti;
- c) alla lode attribuita al voto di laurea verrà assegnato il valore di un punto;
- d) nel caso di lode nei singoli esami verrà attribuito il valore di un punto, da computarsi nella media dei voti conseguiti nelle discipline del corso di laurea in giurisprudenza indicate nell'avviso pubblico di selezione di praticanti avvocati;
- e) nel caso di più lodi riportate negli esami biennali sostenuti con due o più prove distinte verrà parimenti attribuito il valore di un punto.

A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età.

Lo svolgimento del tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale non dà alcun titolo per l'accesso alle qualifiche professionali presso l'Avvocatura medesima e, in generale, presso l'Amministrazione metropolitana e non attribuisce alcun diritto, né fa sorgere alcuna aspettativa o interesse, in particolare di natura giuridico economica, né è in alcun modo assimilabile o riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato e para-subordinato.

#### Articolo 6

I tirocinanti debbono tenere presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, quali si addicono sia alla frequentazione di un Ufficio pubblico, sia al ruolo attribuito dall'ordinamento giuridico all'attività forense. I tirocinanti hanno l'obbligo della riservatezza e sono soggetti al divieto di divulgazione dei segreti d'ufficio.

#### Articolo 7

Ai sensi dell'art. 41 comma 11 ultimo periodo, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, la Città metropolitana di Roma Capitale potrà riconoscere al tirocinante praticante avvocato un'indennità per l'attività svolta, comunque nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

Il numero dei tirocinanti ammessi presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale e la disponibilità delle somme da erogare è determinato di anno in anno, prima della pubblicazione dell'Avviso, mediante determinazione del Direttore Amministrativo dell'Avvocatura, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio.

Come previsto nell'avviso pubblico di selezione, ai tirocinanti potrà essere riconosciuta una somma da determinare annualmente, da corrispondere mensilmente per il tirocinio professionale, nel rispetto del numero massimo dei praticanti fissato di anno in anno.

Per ogni tirocinante, la Città metropolitana di Roma Capitale, stipulerà apposita assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'erogazione delle somme, ai fini del tirocinio professionale, avviene mensilmente a consuntivo dell'attività di tirocinio effettuata, e disposta quando il tirocinio professionale viene svolto con regolarità e proficuità durante il mese di riferimento, di cui alle disposizioni contenute nel successivo art. 8.

La liquidazione mensile delle somme avverrà con determinazione dirigenziale del Direttore Amministrativo dell'Avvocatura, previa verifica del rispetto delle regole di cui al presente regolamento, della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e secondo le modalità di cui alla Determinazione Dirigenziale annuale di determinazione del numero di tirocinanti ammessi e dell'importo massimo da erogare, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

Le somme erogate ai fini del tirocinio professionale, viene qualificato quale reddito assimilato a lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del DPR 917/86.

Di norma il tirocinio professionale ha decorrenza dal giorno primo del mese di riferimento ma nel caso in cui abbia decorrenza in data successiva, il rateo delle somme da erogare verrà corrisposto al tirocinante al termine dei 12 mesi di attività.

#### Articolo 8

Lo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti ammessi presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- a) ciascun tirocinante viene assegnato in via principale ad un avvocato dell'Avvocatura, con funzioni di Tutor, e ad un supplente che garantisca affiancamento anche in caso di lavoro agile o udienze o altri legittimi motivi di assenza del Tutor;
- b) ogni avvocato attende, di regola, alla formazione di uno o più tirocinanti;
- c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale sono disciplinate dall'avvocato assegnatario (Tutor), fermo restando il rispetto delle regole generali e di tutte le iniziative che l'Avvocatura decide di assumere, a cui tutti i praticanti debbono necessariamente attenersi (presenza giornaliera, pur senza vincolo orario, attestata da firma olografa giornaliera o con altri strumenti informatici, adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici giudiziari, partecipazione a seminari, collaborazione a Riviste giuridiche di interesse per l'Ufficio ecc.), alla cui osservanza è preposta l'Area Amministrativa dell'Avvocatura.

La pratica forense presso l'Avvocatura richiede un impegno costante ed una presenza assidua, comunque non inferiore a venti ore settimanali; pertanto, tale pratica è incompatibile con altri corsi, impegni, scuole di specializzazione ed attività formativa e/o lavorativa o di altro genere che assorbano l'impegno ed il tempo dei tirocinanti, soprattutto in considerazione della durata limitata del periodo di tirocinio professionale;

- d) l'assenza per malattia deve essere documentata con certificato medico e non comporta la perdita del diritto alla somma riconosciuta mensilmente purché non vengano superati i cinque giorni lavorativi, anche non consecutivi, in un mese; in mancanza di certificato medico si perde il diritto al riconoscimento della somma di competenza del mese; se l'assenza per malattia si verifica per due o più volte nel corso dell'anno, il Direttore Amministrativo dell'Avvocatura potrà valutare la perdita del diritto al riconoscimento della somma per quel mese, ovvero l'impossibilità di prosecuzione della pratica forense presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale laddove l'Ufficio valuti che l'assenza sia incompatibile con lo svolgimento del tirocinio professionale; la medesima conseguenza si potrà verificare in caso di assenze a qualsiasi titolo effettuate, prive di dovuta giustificazione, la cui attendibilità sarà valutata dal Dirigente Amministrativo dell'Avvocatura, sentiti i Tutor;
- e) ai fini del riconoscimento della somma mensile, ove compatibile con la disponibilità e capienza di bilancio, nell'ipotesi in cui la pratica non venga svolta con regolarità e proficuità in un determinato mese, l'Avvocato assegnatario dovrà darne pronta comunicazione, tramite attestazione scritta da trasmettere al Direttore Amministrativo, che è incaricato di vigilare sul rispetto assoluto e rigoroso della disciplina in ordine all'attribuzione delle somme riconosciute con apposita determinazione dirigenziale (controllo delle presenze, certificati medici, assenze dovute a sospensione autorizzata del tirocinio di cui all'art. 12 del presente Regolamento), senza che eventuali esoneri dallo svolgimento della pratica od assenze possano essere autorizzati dai singoli avvocati. L'attestazione negativa da parte dell'Avvocato circa il corretto svolgimento del tirocinio per due mesi, anche non consecutivi, comporterà l'impossibilità di prosecuzione dello svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura.

È ammessa, esclusivamente, la frequenza a corsi, scuole e tirocini che comporti al massimo l'assenza di un giorno e mezzo per settimana.

#### Articolo 9

I tirocinanti, secondo le istruzioni ed indicazioni degli avvocati cui sono assegnati, di regola curano l'approfondimento in punto di diritto delle pratiche che a scopo formativo gli avvocati di riferimento vorranno sottoporre alla loro attenzione.

#### Articolo 10

Parte integrante dell'esercizio della pratica forense è costituita dall'apprendimento degli adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici giudiziari (cancellerie, segreterie, ufficio notifiche o altro) che, per la peculiare organizzazione dell'Avvocatura, avverrà, ove occorrente, anche con la guida degli addetti al relativo servizio, oltre che dell'avvocato assegnatario.

Anche tale attività non dà diritto a riconoscimenti professionali o compensi salvo la già prevista somma per il tirocinio formativo professionale, ove compatibile con la disponibilità di bilancio.

#### Articolo 11

La eventuale collaborazione alle riviste giuridiche di interesse per l'Avvocatura, nonché la partecipazione ai seminari organizzati direttamente dall'Ufficio, o a quelli ritenuti di particolare importanza per l'Avvocatura, costituiscono importante elemento di valutazione di proficuità della pratica svolta, anche ai fini della eventuale attestazione negativa rilasciata dall'Avvocato di cui all'art. 8, lett. e).

#### Articolo 12

I tirocinanti potranno sospendere la frequenza presso l'Ufficio Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale per un periodo massimo di trenta giorni complessivi (ivi compresi festivi e prefestivi) nel corso dei 12 mesi di durata del tirocinio professionale, in coincidenza del c.d. periodo di sospensione feriale, concordando tale periodo con l'avvocato assegnatario.

Eventuali ulteriori periodi di sospensione, nel limite massimo di dieci giorni lavorativi, anche frazionati nel corso dei 12 mesi di durata del tirocinio professionale, potranno essere concessi dall'Avvocato Coordinatore o, in mancanza di questi, dall'Avvocato Dirigente o, in mancanza di questi dal Direttore Amministrativo dell'Avvocatura, in ipotesi particolari e motivate, previo parere dell'avvocato assegnatario.

#### Articolo 13

Le funzioni di Tutor per i tirocinanti sono svolte da uno o più avvocati nominati dall'Avvocato Coordinatore o, in mancanza di questi, dall'Avvocato Dirigente o, in mancanza di questi dal Direttore Amministrativo dell'Avvocatura.

È delegata al Tutor ogni attività relativa alla gestione e formazione dei praticanti.

Il Tutor curerà ogni iniziativa atta a garantire sia la correttezza del comportamento che i tirocinanti debbono tenere in Avvocatura, sia la qualità della funzione docente esercitata dai singoli avvocati assegnatari, al fine di un'adeguata formazione dei tirocinanti.

#### Articolo 14

È delegata al Tutor, congiuntamente al Dirigente Amministrativo dell'Avvocatura, la sottoscrizione di ogni certificazione inerente alla pratica forense, richiesta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

#### Articolo 15

L'Avvocato Capo o, in mancanza di questi, l'Avvocato Dirigente o, in mancanza di questi il Direttore Amministrativo dell'Avvocatura, sentiti i Tutor, ha facoltà di indire sessioni informative tra i tirocinanti, al fine di conoscere il grado di soddisfazione che costoro nutrono in relazione all'esperienza maturata ovvero di acquisire informazioni, suggerimenti e consigli per il relativo perfezionamento dell'istituto del tirocinio forense.